



BANCA PRIVATA LEASING S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Privata Leasing

Sede legale e Direzione: Via P. Castaldi da Feltre 1/a - 42122 Reggio Emilia

Capitale sociale euro 62.000.000 – Cod. Fisc. 01307450351 - P.IVA 02944280359

Rappresentante del Gruppo IVA BPL – Iscrizione REA CCIAA Reggio Emilia n. 175539

Tel. +390522355711 – Fax +390522355751 - E-mail: info@bancaprivataleasing.it – ABI 3417

Gruppo Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Regole sulla nuova definizione di default

**EBA/GL/2016/07 “Linee Guida sull’applicazione della
definizione di default ai sensi dell’art. 178 del
Regolamento UE n. 575/2013”**

A partire dal 1° gennaio 2021, Banca Privata Leasing SPA applica le nuove regole europee in materia di classificazione delle controparti inadempienti (meglio conosciuto come “default”) introdotte dall’Autorità Bancaria Europea e recepite da Banca d’Italia.

La nuova disciplina, ovvero la **Nuova definizione di Default**, stabilisce criteri e modalità più restrittive in materia di classificazione a default rispetto a quelli finora adottati dagli intermediari finanziari.

Alla luce di tali novità diventa **ancora più importante** onorare le scadenze di pagamento previste contrattualmente, rispettare il piano di rimborso dei propri debiti, monitorare tutte le proprie posizioni per evitare che uno sconfinamento sul conto corrente o arretrati di pagamento, **anche di piccolo importo**, comportino una classificazione a default con i conseguenti effetti negativi che ne derivano.

Soglia di rilevanza relativa alle esposizioni in arretrato

I principali cambiamenti introdotti prevedono che le banche definiscano automaticamente che un cliente sia classificato a default se supera per **oltre 90 giorni consecutivi** le seguenti soglie di rilevanza:

- In termini assoluti: euro 100 per le esposizioni al dettaglio (persone fisiche e PMI) ed euro 500 per le altre esposizioni;
- In termini relativi: 1% dell’importo complessivo di tutte le esposizioni del cliente verso la banca.

Regolarizzato l’arretrato e passati almeno 90 giorni da tali regolarizzazioni, senza che si verifichino ulteriori situazioni di arretrato o ulteriori eventi pregiudizievoli, decadrà la classificazione di “default”.

Di seguito si riportano le principali novità:

Argomento	Nuove regole
<p>Classificazione a default</p>	<p>Il cliente viene classificato a default se supera entrambe le seguenti soglie di rilevanza per oltre 90 giorni consecutivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> □ in termini assoluti: € 100 per le esposizioni al dettaglio (persone fisiche e PMI) ed € 500 per le altre esposizioni □ in termini relativi: 1% dell'importo complessivo di tutte le esposizioni del cliente verso la Banca <p>La classificazione a default anche su un solo finanziamento comporta il passaggio a default di tutte le esposizioni del medesimo cliente nei confronti della Banca.</p> <p>La classificazione a default sarà valutata a livello di Gruppo o Banca Privata Leasing (non è più consentito che un cliente sia classificato a default presso una Società del gruppo e non lo sia presso un'altra).</p>
<p>Compensazione</p>	<p>La Banca è tenuta a classificare il cliente a default anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate in quanto la compensazione su iniziativa Banca non è più consentita.</p>
<p>Regolarizzazione della posizione</p>	<p>Lo stato di default permarrà per almeno 90 giorni dal momento in cui il cliente regolarizza verso la Banca l'arretrato di pagamento e/o rientra dallo sconfinamento di conto corrente senza che si verifichino ulteriori situazioni di arretrato o ulteriori eventi pregiudizievoli</p>
<p>Obbligazioni congiunte (cointestazioni)</p>	<p>Se la cointestazione è in default il contagio si applica alle esposizioni dei singoli cointestatari.</p> <p>Se tutti i cointestatari sono in default, il contagio si applica automaticamente alle esposizioni in cointestazione.</p>
<p>Rimodulazione dell'affidamento</p>	<p>Qualora per effetto di una rimodulazione dell'affidamento (concessione di misure di forbearance - moratoria) dovuta a difficoltà finanziarie del cliente si verifichi una perdita superiore all'1%, la Banca sarà tenuta a classificare il cliente in stato di default (anche qualora si trattasse di prima richiesta del cliente).</p>

Normativa di Riferimento

La normativa di riferimento è la seguente:

- EBA/GL/2016/07 “Linee Guida sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’art. 178 del Regolamento UE n. 575/2013”

Per ulteriori informazioni può anche consultare:

- Banca d'Italia - Q&A sulla nuova definizione di default